

SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE

IL DIRETTORE



Determinazione n. 292 del 17 Ottobre 2018

Oggetto: STIPULAZIONE DI CONTRATTO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DI DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei Sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;

- il 6 agosto 2010, i Sindaci dei Comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto Repertorio Comune di Pistoia n. 18959, registrato al n. 104 Serie 1 il 10 agosto 2010;

- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci, con deliberazioni nn. 1, 2 e 3 del 15 settembre 2010 rispettivamente, accertava la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, eleggeva il Presidente della SDS e nominava la Giunta Esecutiva.

Dato atto che:

- il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 26/10/2016 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2016;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il nuovo Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il nuovo Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 29/11/2017 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Richiamate le seguenti Deliberazione dell'Assemblea dei Soci:

- n. 20/2014, relativa all'assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e ss. mm. e i., art. 71 bis, comma 3, lett. c) ed in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla successiva lett. d) art. 71bis, comma 3;
- n. 22/2015, con la quale viene dato incarico al Direttore affinché ponga in essere gli atti negoziali necessari per l'assunzione, da parte della Società della Salute Pistoiese, della gestione unitaria dei servizi di cui alla LR 40/2005 e smi art. 71 bis, comma 3, lett. c);

- n. 30/2017, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione con gli Enti Consorziati per l'annualità 2018 e con la quale nell'Allegato "A" viene dato mandato alla SdS Pistoiese per i Progetti di Area, tra cui il Centro Antiviolenza Aiutodonna

- n. 29 del 29 Dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;

Richiamate:

- la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n. 190/2017 con la quale è stata avviata la procedura per l'individuazione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale per la gestione del Centro Antiviolenza "Aiutodonna" Area pistoiese. Periodo 01/11/2017 – 31/12/2019;

- la Determinazione del Direttore della Società della Salute Pistoiese n.236/2017 con la quale è stata aggiudicata la gestione del Centro Antiviolenza "Aiutodonna" all'associazione di volontariato Synthesis;

Richiamati altresì:

- l'art. 31 "Consorzi" del D.Lgs. 267/2000;

- l'art. 21 "Attribuzioni" del Capo V "Il Direttore" dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Visto:

- che in data 9 febbraio 2018 veniva stipulato, in forma pubblica amministrativa fra il Direttore della Società della Salute Pistoiese, Dr. Daniele Mannelli e il sig. Giuseppe Iraci Sareri, nato a Capizzi (ME) il 13.05.1962 non in proprio, ma in nome e per conto dell'Associazione di volontariato Synthesis Onlus con sede legale in Pistoia Via San Biagio in Cascheri n. 114 che rappresenta in qualità di rappresentante legale è stato 1/2018;

- che con tale contratto rep. n. 1/2018 la Società della Salute Pistoiese affidava alla sopraindicata Associazione la gestione del servizio a favore di donne che subiscono violenze a decorrere dal giorno dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2019 per un importo pari a € 85.193 oltre l'opzione pari ad € 38.916,28 in caso di approvazione del finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n.719 del 10/7/2017, per un totale complessivo di € 124.109,28;

- che la Società della Salute Pistoiese ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana con Delibere di Giunta n.719 del 10/7/2017 e n. 939 del 6/9/2017 per l'implementazione dei servizi a favore di donne che subiscono violenza pari ad € 15.800,04 (IVA inclusa) per le annualità 2017/2018;

- che la Società della Salute Pistoiese ritiene opportuno stipulare un nuovo contratto aggiuntivo al contratto rep. 1/2018 al fine di non perdere il finanziamento regionale di cui trattasi;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2016;

DETERMINA

1. di procedere alla stipulazione di un contratto aggiuntivo con l'Associazione di Volontariato Synthesis Onlus;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- finalità del contratto: fornire sostegno psicologico alle donne che hanno subito o subiscono violenza; promuovere percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza per la creazione di una cultura della non violenza alle donne e la prevenzione primaria e secondaria della stessa;
 - oggetto del contratto: servizi a favore delle donne vittime di violenza;
 - forma del contratto: scrittura privata
 - clausole essenziali del contratto: si rinvia allo schema di contratto allegato al presente provvedimento;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento al soggetto aggiudicatario di gara d'appalto svolta con procedura aperta come previsto dall'art. 4 del contratto
3. di definire lo schema di contratto che si allega alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 4. la spesa prevista per il contratto di cui trattasi ammonta a € 15.800,04 (IVA inclusa) ed è interamente coperta dal finanziamento ottenuto dalla Società della Salute pistoiese con Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14163 del 22/9/2017;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;
 6. di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute P.se, dr. Daniele Mannelli

AVVERSO la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana, nei termini di legge.

Allegato:

- schema di contratto

Il Direttore
Società della Salute Pistoiese
Daniele Mannelli

PUBBLICATA ALL'ALBO
Pistoia, 17 ottobre 2018

L'addetta alla pubblicazione
Silvia Mariotti

REP.N.

MODIFICA AL CONTRATTO REP. N. 1/2018 STIPULATO DALLA
SOCIETA' della SALUTE PISTOIESE PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO A FAVORE DI DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZE,
FINANZIAMENTO REGIONALE AGGIUNTIVO - AMPLIAMENTO DELLA
PRESTAZIONE CONTRATTUALE
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART.17 DEL
DLGS.VO N.460/1997.

CONVENZIONE

TRA

il Dott. Daniele Mannelli nato a Pistoia il 9 marzo 1973,
il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma
in nome e per conto della Società della Salute Pistoiese
che rappresenta in qualità di Direttore come da Decreto
del Presidente della Società della Salute Pistoiese n. 2
del 26/10/2016;

E

il Sig. Giuseppe Iraci Sareri nato a Capizzi (ME) il
13/05/1962 e residente in Via Orazio Vecchi a Firenze
(C.F. RCSGPP62E13B660Z)il quale interviene al presente
atto, non in proprio ma in nome e per conto
dell'Associazione di volontariato Synthesis Onlus con
sede legale a Pistoia in Via San Biagio in Cascheri
n.114, che rappresenta in qualità di rappresentante
legale.

PREMESSO

- che in data 9 febbraio 2018 veniva stipulato un contratto rep. n. 1/2018, fra il Direttore della Società della Salute Pistoiese, Dr. Daniele Mannelli e il sig. Giuseppe Iraci Sareri, nato a Capizzi (ME) il 13.05.1962 non in proprio, ma in nome e per conto dell'Associazione di volontariato Synthesis Onlus con sede legale in Pistoia Via San Biagio in Cascheri n. 114 che rappresenta in qualità di rappresentante legale;

- che con tale contratto rep. n. 1/2018 la Società della Salute Pistoiese affidava alla sopraindicata Associazione la gestione del servizio a favore di donne che subiscono violenze a decorrere dal giorno dal 1 novembre 2017 al 31 dicembre 2019 per un importo pari a € 85.193 oltre l'opzione pari ad € 38.916,28 in caso di approvazione del finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n.719 del 10/7/2017, per un totale complessivo di € 124.109,28;

- che la Società della Salute Pistoiese ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana con Delibera di

Giunta n.719 del 1077/2017 e n. 939 del 6/9/2017 per l'implementazione dei servizi a favore di donne che subiscono violenza pari ad € 15.800,04 (IVA inclusa) per le annualità 2017/2018;

- che nelle Disposizioni Attuative previste nell'Allegato A di suddetta Delibera si prevede che fra le spese ammissibili rientrino:

- spese di retribuzione e formazione di personale specializzato e/o supporto alla struttura;
- spese per beni e servizi e attrezzature (materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione, mobili ecc.);
- spese di gestione del centro;
- spese per l'ospitalità delle donne che devono essere allontanate dalla propria abitazione.

- che la Società della Salute Pistoiese ritiene opportuno stipulare un nuovo contratto aggiuntivo al contratto rep. 1/2018 al fine di non perdere il finanziamento regionale di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Dott. Daniele Mannelli in qualità di Direttore della Società della Salute Pistoiese affida all'Associazione di Volontariato Synthesis Onlus, con sede in Pistoia, Via San Biagio in Cascheri n.114 per conto del quale accetta il precostituito Sig. Giuseppe Iraci Sareri, l'appalto per la gestione del servizio a favore di donne che subiscono violenza

Il suddetto servizio viene affidato a tutti i patti, condizioni, obblighi, oneri e modalità risultanti dal contratto rep. 1/2018 di cui alla procedura di gara.

ART. 1 - OGGETTO

1. Gestione delle attività ordinarie del centro antiviolenza:

- servizio di centralino telefonico;
- sostegno psicologico alle donne che hanno subito o subiscono violenza;
- raccordo con i servizi sociali del territorio dell'Area Pistoiese e gli altri servizi coinvolti nella presa in carico;
- promozione di percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza per la creazione di una cultura della non violenza alle donne e la prevenzione primaria e secondaria della stessa, in particolare all'interno delle scuole;

- servizio di sostegno psicologico ai minori vittime di violenza assistita e, limitatamente alla funzione genitoriale, svolgimento di colloqui con i padri maltrattanti in casi eccezionali concordati con i servizi sociali;
- percorsi di orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego volti all'autonomia della donna e dei figli.

2. acquisto di materiali di consumo, tinteggiatura, manutenzione, mobili per il centro antiviolenza per un massimo di Euro 5.000.

ART.2 RIMBORSO SPESE

Il rimborso spese massimo del servizio in oggetto, ammonta ad Euro € 15.800,04 (IVA inclusa).

Gli importi orari, risultanti dall'offerta economica presentata in sede di procedura espletata dalla Società della Salute Pistoiese sono i seguenti:

- € 16,00 (IVA esclusa) Coordinatrice delle operatrici
- € 20,00 (IVA esclusa) Psicologhe psicoterapeute
- € 22,00 (IVA esclusa) Coordinatore di progetto

Art.2 DURATA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 1° settembre 2018 e avrà termine il 31.12.2019.

La Società della Salute pistoiese si riserva la facoltà di aumentare l'importo contrattuale in caso di incremento del finanziamento erogato dalla Regione Toscana.

ART.3 GARANZIE PRESTATE

Il soggetto affidatario ha prodotto a questa Amministrazione, a titolo di garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (c.d. cauzione definitiva), la seguente fideiussione assicurativa, n rilasciata da ALLIANZ, con sede EMPOLI in data per l'importo di € L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i danni relativi ai dipendenti, sia per quanto concerne i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando la Società della Salute da ogni responsabilità al riguardo.

L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'Associazione di Volontariato aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e pertanto:

-l'Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti -o coperti parzialmente- dalla polizza assicurativa (garanzie escluse/limiti di indennizzo etc.);

-le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o imputati all'Ente.

La Società della Salute è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

ART.4 CONTABILITA' E PAGAMENTI

I pagamenti relativi alle prestazioni contrattuali sono effettuate secondo i termini e le modalità previsti nel Capitolato Speciale di Appalto di cui alla procedura relativa al contratto originario.

Le fatture emesse dall'appaltatore dovranno essere intestate alla Società della Salute Pistoiese.

ART.5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m.i..

Si impegna altresì a trasmettere alla Società della

Salute Pistoiese i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla presente gestione nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

L'operatore economico si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Società della Salute ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pistoia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'operatore economico ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati, utilizzati, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero:

-Istituto di credito: Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia - Filiale di Pistoia P.ta Lucchese;

-CODICE IBAN: IT15N0863913802000000411133.

L'affidatario comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione di ruolo e dei poteri ovvero??:

Il presente contratto è nullo se l'aggiudicatario non assume gli obblighi di tracciabilità sopra descritti e comunque previsti dalla legge.

Art.6 NORME FINALI

Restano ferme e invariate tutte le norme previste dal contratto rep. 172/2015 stipulato dal Comune di Pistoia e ripetuto dalla Società della Salute.

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario, che se le assume senza diritto a rivalsa.

L'affidatario, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

L'affidatario si obbliga ad assicurare, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel DPR n.62/2013.

Ogni violazione a detta normativa costituisce causa di
risoluzione del rapporto senza alcun diritto a
risarcimento e compensi per le prestazioni da effettuare.
Il presente atto verrà scannerizzato e il file verrà
firmato digitalmente.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO

Per la Società della Salute pistoiese, C.F. 90048490479

Dott. Daniele Mannelli

Per l'Associazione di Volontariato Synthesis Onlus:

- Sig. Giuseppe Iraci Sareri